



*Ministero dello Sviluppo Economico*

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE  
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,  
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA  
Divisione XXI - Registro delle Imprese

**Ministero dello Sviluppo Economico**

Dipartimento per l'impresa e

l'internazionalizzazione

Struttura: DG-MCCVNT

**REGISTRO UFFICIALE**

Prot. n. 0005538 - 14/01/2013 - USCITA

**ALL'UFFICIO DEL REGISTRO DELLE IMPRESE**

**DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI**

**TORINO**

*(tramite PEC)*

**Oggetto: Legge 11 novembre 2012, n. 224 - Quesito**

La CCIAA di Torino con mail del giorno 8 gennaio e successiva precisazione del 9 gennaio, chiedeva alla scrivente di esprimersi in materia di applicazione della nuova disciplina recata dalla legge 11 dicembre 2012, n. 224, che dal 5 gennaio 2013 modifica la legge 122 del 1992 in tema di imprese di autoriparazione.

In particolare la CCIAA piemontese rappresenta che "la normativa che disciplina l'attività di autoriparazione, prevede l'unificazione delle sezioni di meccanica-motoristica ed elettrauto nella sezione meccatronica. La nuova normativa ha determinato una situazione di grave difficoltà, per coloro che, titolari di imprese di autoriparazione per la sezione meccanica-motoristica o elettrauto, hanno deciso, a fine 2012, di cessare l'attività per conferire l'azienda in una società, spesso composta da familiari, o di cedere l'azienda ed assumere la carica di responsabile tecnico presso la nuova impresa. La previsione della legge in questione non permette l'iscrizione per la sola attività di meccanica-motoristica o di elettrauto e l'ufficio dovrà quindi procedere a rifiutare tali iscrizioni con grave danno dei soggetti interessati. Tenuto anche conto dell'attuale situazione economica e delle grosse difficoltà di sopravvivenza delle imprese, si chiede a codesto Ministero di esprimere un parere in merito alle seguenti ipotesi: nel caso di conferimento o cessione d'azienda, si ritiene possibile applicare quanto previsto dall'art. 3 comma 2 della legge 224/2012, assimilando le imprese di nuova costituzione a quelle che, essendo iscritte alla data del 5 gennaio 2013 nel Registro delle imprese o nell'Albo delle imprese artigiane per le attività di meccanica e motoristica o a di elettrauto, possono proseguire le rispettive attività per i cinque anni successivi, nell'attesa che le persone preposte alla gestione tecnica frequentino con esito positivo il corso professionale che le regioni dovranno, nel frattempo, istituire?"

Effettivamente si conviene con l'ufficio del registro delle imprese di Torino, che la nuova disciplina ha inteso prevedere un regime transitorio e privilegiato per le imprese operanti alla data di entrata in vigore della legge, con l'evidente intento di garantire il rispetto dei diritti acquisiti in capo alle imprese stesse, non evidenziando però alcunché in merito alle fattispecie evidenziate dalla CCIAA stessa.



L'analisi interpretativa che deve essere condotta, deve essere di tipo teleologico, partendo dalla esplicita volontà del legislatore, chiaramente espressa all'articolo 3 della legge, di salvaguardare tutte le posizioni in essere, con l'evidente finalità di garantire la permanenza in esercizio di imprese, legittimamente iscritte al registro delle imprese (o all'albo delle imprese artigiane) nel previgente regime, e che oggi non godrebbero più dei requisiti per l'esercizio dell'attività.

Non si deve inoltre dimenticare che il comma 2 dell'articolo 1 del D.L. n. 1 del 2012, ha imposto all'interprete una chiave esegetica profondamente improntata allo spirito filo imprenditoriale, affermando che "le disposizioni recanti divieti, restrizioni, oneri o condizioni all'accesso ed all'esercizio delle attività economiche sono in ogni caso interpretate ed applicate in senso tassativo, restrittivo e ragionevolmente proporzionato alle perseguite finalità di interesse pubblico generale, alla stregua dei principi costituzionali per i quali l'iniziativa economica privata è libera secondo condizioni di piena concorrenza e pari opportunità tra tutti i soggetti, presenti e futuri, ed ammette solo i limiti, i programmi e i controlli necessari ad evitare possibili danni alla salute, all'ambiente, al paesaggio, al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e possibili contrasti con l'utilità sociale, con l'ordine pubblico, con il sistema tributario e con gli obblighi comunitari ed internazionali della Repubblica".

A tal uopo si deve rilevare che in materia assolutamente adiacente a quella dell'autoriparazione, il Ministero ha avuto occasione di approfondire le problematiche legate all'esito dei requisiti in ambito di cessioni d'azienda, conferimenti, fusioni, scissioni...

Sembra infatti possibile fare riferimento alla soluzione già fatta propria dal Ministero in tema di cessione di azienda e maturazione della fasce di classificazione per la partecipazione a pubblici appalti di servizi di rilevanza comunitaria nel settore delle pulizie.

La normativa in materia di pulizia (legge 82/1994 e DM 274/1997) prevede, infatti (art. 3 del DM 274) l'inserimento delle imprese in fasce di classificazione sulla base del fatturato medio nello specifico settore negli ultimi tre anni, sulla base del possesso di una serie di requisiti (ad esempio, avere svolto servizi di una certa entità nel predetto periodo degli ultimi tre anni). Si era posto quasi subito il problema se, in caso di cessione di azienda o di ramo di azienda operante in detto settore, passassero alla cessionaria anche i requisiti per l'inserimento nelle fasce. Per diversi anni, su tale aspetto, si è fatto riferimento ad una decisione del TAR Campania del (mi pare) 1999, in cui era detto che la cessione di azienda riguardava esclusivamente il trasferimento di un insieme di beni, ma non anche il trasferimento di tutti quegli aspetti che inerivano al "soggetto" impresa cedente. Se, per esempio, l'impresa cedente aveva maturato nel settore di attività i tre anni di esperienza richiesti dalla legge, e poi cedeva la propria azienda ad un'altra impresa, alla cessionaria si trasferiva il compendio di beni ma non l'esperienza maturata attraverso lo stesso, in quanto quest'ultima ineriva non all'azienda ma all'impresa come "soggetto".



L'emanazione del codice dei contratti pubblici (DLGS 163/2006) ha mostrato, tuttavia, un diverso approccio del legislatore a tali situazioni, con una maggiore attenzione alla salvaguardia dei requisiti maturati dall'azienda anche dopo la sua eventuale cessione ad un'altra impresa, in un'ottica, evidentemente, del mantenimento del suo valore economico. Si è così ritenuto opportuno acquisire al riguardo il parere del Consiglio di Stato che ha, sostanzialmente, superato il pronunciamento del TAR Campania sopra richiamato (il parere è stato diramato con la circolare n. 3632/C). Tale "novità" della posizione è chiarita, in particolare, nel parere reso, per chiarire alcuni punti della circolare, alla CCIAA di Avellino il 16/03/2010, che per comodità di lettura si allega. Ivi è spiegato che, ad esempio, il requisito di tre anni di esperienza nel settore delle pulizie potrà essere riconosciuto ad una impresa di nuova costituzione che abbia, contestualmente, acquisito il ramo di azienda di un'altra impresa operante nel settore da almeno tre anni. Cioè, l'impresa è nuova, ma grazie al fatto che ha acquisito l'azienda di una impresa preesistente, è come se operasse nel settore da tre anni (mediante quello stesso compendio aziendale).

Ciò serve, come detto, a non disperdere il valore economico maturato da una determinata azienda in un certo settore.

Analoghi principi sembrerebbero applicabili, tenuto conto anche di quanto premesso a livello generale, anche al caso sottoposto da codesta Camera.

Ne consegue, pertanto, che si esprime parere favorevole a ritenere verificato il requisito garantista di cui all'articolo 3, della legge 224 del 2012, in caso di cessioni d'azienda, conferimenti d'azienda, fusioni, scissioni e trasformazioni

A parere della scrivente le cessioni dovrebbero essere intervenute prima dell'entrata in vigore della legge 224 e dovrebbe essere verificata l'effettiva identità del compendio aziendale (comprensivo del responsabile tecnico) della cedente e della cessionaria.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Gianfrancesco Vecchio)